



OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE, CULTURALI, SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE (CAM) - LOTTO 2 DI 2: MUNICIPIO 6 (CAM SPEZIA, CAM LEGIONI ROMANE, CAM RUDINÌ, CAM SAN PAOLINO)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
E DIRETTORE OPERATIVO
GABRIELLA DELLA VALLE

IL DIRETTORE DI AREA
MICAELA CURCIO

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
Rev. 0					

SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO	9
ART. 1.6 - ONERI.....	9
ART. 1.7 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE.....	10
ART. 1.8– MONITORAGGIO.....	12
ART. 1.9 – ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	12
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	15
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	15
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA	15
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	15
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	16
<i>SEZIONE 3</i>	17
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	17
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	17
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	17
ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE	17
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	18
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	18
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO	19
ART. 3.8 – PERSONALE	20
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	22
ART. 3.10 - SICUREZZA	22
ART. 3.11 – SUBAPPALTO	23
<i>SEZIONE 4</i>	25
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	25
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	25
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	25
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	25
ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	27
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	27
<i>SEZIONE 5</i>	28
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	28
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE	28
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA	29
<i>SEZIONE 6</i>	31
<i>NORME FINALI</i>	31
ART. 6.1 – RISERVE.....	31
ART. 6.2 - RISOLUZIONE	32
ART. 6.3 - ESECUZIONE IN DANNO	33

ART. 6.4 - RECESSO	33
ART. 6.5 – RESPONSABILITA’	33
ART. 6.6 - VIGILANZA E CONTROLLI	34
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE	34
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	34
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	34
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	34

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico Esecutore del servizio; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio oggetto del presente documento; |
| ➤ <i>Codice</i> | Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |
| ➤ <i>DE</i> | Direttore Esecuzione contratto; |
| ➤ <i>CAM</i> | Centro di Aggregazione Multifunzionale |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio presso i Centri di Aggregazione Multifunzionale (CAM) del Comune di Milano – situati nel Municipio 6 (CAM SPEZIA, CAM LEGIONI ROMANE, CAM RUDINÌ, CAM SAN PAOLINO).

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio si svolgerà presso le seguenti strutture CAM del Municipio 6:
CAM LA SPEZIA, in via La Spezia 26/1 (c/o palazzina interno parco La Spezia/Robinson)
CAM LEGIONI ROMANE in viale Legioni Romane 54 (p.t. palazzina sede Municipio 6)
CAM S. PAOLINO in via San Paolino 18
CAM DI RUDINI' in via Di Rudinì 14
le cui caratteristiche sono meglio descritte al successivo art. 1.9.

Il servizio consiste nello svolgimento di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio presso i Centri di Aggregazione Multifunzionale (CAM) del Comune di Milano – situati nel Municipio 6, mediante la presenza di operatori durante orari da concordare in fase di programmazione, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale e, più nello specifico del

Municipio 6, (che ha emanato le proprie Linee Guida con Deliberazione 129 del 18.07.2024) fatto salvo quanto stabilito nel presente capitolato.

Le attività potranno eventualmente essere svolte anche da remoto, nelle modalità concordate con il RUP, oppure in luoghi aperti o in altre sedi messe a disposizione del Municipio 6, sempre nelle modalità concordate con il RUP.

Le prestazioni da fornire, in linea generale, nell'ambito del servizio sono le seguenti:

attività di libera aggregazione e altri eventi che consiste in:

- interventi, da parte degli animatori, di animazione socio culturale ed educativa attivando processi di sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e gruppi di utenza stimolandone le potenzialità ludico-culturali e espressive-manuali;
- organizzazione di eventi quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - iniziative a tema quali festa di carnevale ambrosiano, festa d'estate e fine corsi, feste di Natale, feste a tema per bambini (halloween, carnevale ecc.);

attività corsistica che consiste – a titolo esemplificativo e non esaustivo, rinviando gli specifici dettagli nelle successive descrizioni per ciascuna struttura – nello svolgimento di attività manuali, espressive, motorie nella gestione di attività di laboratorio creativo (creta, tessitura, pittura, musicale, teatrale, ludica, psicomotoria, cinematografica, fotografica, multimediale, ecc.) e di attività motorie in spazi idonei (ginnastica, ballo ecc), nello svolgimento di attività didattiche (lingue, storia dell'arte, ecc.) rivolte a diverse tipologie di utenza;

attività extra-scolastiche di carattere ludico-ricreativo, culturale, sportivo e di sostegno scolastico e attività di supporto telefonico all'utenza;

attività di referente e di segreteria comprensiva anche delle attività di iscrizione ai corsi e gestione iniziative proposte dal Comune agli utenti CAM (es. prenotazione e distribuzione di biglietti del Teatro alla Scala a prezzo agevolato) e dell'ordinaria gestione delle attività. Dovrà essere assicurata anche un'attività di lavoro in rete sul territorio, di raccordo di tutte le Associazioni e realtà presenti nei centri a vario titolo (es. collaborazioni gratuite o con contributo, libere aggregazioni e attività autogestite). Dovrà essere garantita una collaborazione per il controllo delle attività di pulizia;

comunicazione/pubblicizzazione delle attività proposte;

materiali e mezzi che l'appaltatore dovrà mettere a disposizione ed essenziali per lo svolgimento del servizio come meglio indicati all'articolo 1.6 (oneri dell'appaltatore) e nell'offerta tecnica;

coordinamento e supervisione del progetto;

commissioni generiche necessarie per il buon funzionamento delle attività.

Le attività di cui ai precedenti punti – come meglio descritte in seguito – dovranno essere fruite a titolo gratuito da parte di tutti gli utenti.

È fatto divieto richiedere, da parte dell'Appaltatore, qualsiasi forma di contribuzione agli utenti, anche per eventuali coperture di natura assicurativa.

Le "attività innovative" proposte dall'appaltatore o dal Municipio 6, dovranno essere concordate e potranno prevedere la COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE da parte degli utenti per il

pagamento di spese da sostenere presso soggetti terzi (ad es. biglietti di ingresso, spese di viaggio, costo pasti).

Quando lo spazio dei CAM non è utilizzato per le attività oggetto del presente servizio, potrà essere liberamente utilizzato dal Municipio.

Fatti salvi i costi a carico dell'Amministrazione o previsti specificatamente nel presente appalto per apertura, presidio e chiusura dei CAM, l'Amministrazione di concerto con l'aggiudicataria si riserva la possibilità, come ipotesi eccezionale rispetto agli orari standard del servizio, di affidare all'aggiudicataria apertura, presidio e chiusura dei CAM, in assenza di personale comunale.

Le date di inizio e fine corsi e di svolgimento dell'attività di libera aggregazione sono indicativamente le seguenti:

anno 2025

inizio: settembre

fine: dicembre

anno 2026

inizio: gennaio

fine: dicembre

anno 2027

inizio: gennaio

fine: agosto

Gli eventuali periodi di sospensione delle attività potranno essere diversi da sede a sede e saranno definiti dal Municipio 6, di concerto con l'Appaltatore .

Le informazioni di dettaglio per lo svolgimento delle attività (attività consolidate) nelle singole strutture di cui al successivo articolo 1.9 sono di seguito descritte:

CAM LA SPEZIA					
Numero minimo di operatori dedicati al servizio					1
Numero minimo di giorni settimanali, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente					5
Numero minimo di ore giornaliere, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					5
Fasce orarie per lo svolgimento delle attività, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					Dalle 9.00 alle 19.00
ATTIVITÀ	ORE 2025 (set-dic)	ORE 2026 (gen-dic)	ORE 2027 (gen-ago)	Descrizione attività	Indicazioni di massima sui periodi e modalità di programmazione
Sportive e motorie	161	559	399	Ginnastica dolce, pilates, zumba, yoga, tai chi chuan, ...	Corsi mono settimanali o bisettimanali di durata annuale o breve (trimestrali).
Espressive, ludiche, ricreative	38	96	74	Disegno, pittura, ..	
Musica, ballo	50	150	100	Danze popolari, ballo liscio, balli di gruppo	
Culturali/ educative	20	40	20	Lingue straniere, informatica, smartphone, ...	

CAM LEGIONI ROMANE					
Numero minimo di operatori dedicati al servizio					1
Numero minimo di giorni settimanali, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente					5
Numero minimo di ore giornaliere, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					5
Fasce orarie per lo svolgimento delle attività, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					Dalle 9.00 alle 18.00
ATTIVITÀ	ORE 2025 (set-dic)	ORE 2026 (gen-dic)	ORE 2027 (gen-ago)	Descrizione attività	Indicazioni di massima sui periodi e modalità di programmazione
Sportive e motorie	20	40	30	Gruppi di cammino, ginnastica dolce (presso una palestra scolastica in zona), ginnastica in acqua (presso piscina Cardellino o altra piscina in zona), ...	Corsi mono settimanali o bisettimanali di durata annuale o breve (trimestrali). Alcune attività potranno essere tenute presso altre sedi del Municipio 6 e presso palestre scolastiche o piscine comunali in zona.
Espressive, ludiche, ricreative	50	150	90	Disegno, acquerello, scrittura creativa, ...	
Musica, ballo	0	0	0		
Culturali/educative	227	712	485	Lingue straniere, informatica, storia dell'arte, ...	

CAM SAN PAOLINO					
Numero minimo di operatori dedicati al servizio					1
Numero minimo di giorni settimanali, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente					5
Numero minimo di ore giornaliere, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					5
Fasce orarie per lo svolgimento delle attività, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					Dalle 9.00 alle 19.00
ATTIVITÀ	ORE 2025 (set-dic)	ORE 2026 (gen-dic)	ORE 2027 (gen-ago)	Descrizione attività	Indicazioni di massima sui periodi e modalità di programmazione
Sportive e motorie	38	114	69	Ginnastica dolce, tai chi chuan, boxe, ...	Corsi mono settimanali o bisettimanali di durata annuale o breve (trimestrali).
Espressive, ludico-ricreative	90	287	180	Fotografia, acquerello, giardinaggio	
Musica e ballo	20	64	40	Balli di gruppo, musicoterapia per disabili, ...	
Culturali/educative	78	226	160	Lingue straniere, informatica, smartphone, ...	

CAM DI RUDINÌ					
Numero minimo di operatori dedicati al servizio					1
Numero minimo di giorni settimanali, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente					6
Numero minimo di ore giornaliere, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					6
Fasce orarie per lo svolgimento delle attività, fatte salve eventuali precisazioni/integrazioni nella tabella seguente:					Dalle 9.00 alle 20.00
ATTIVITÀ	ORE 2025 (set-dic)	ORE 2026 (gen-dic)	ORE 2027 (gen-ago)	Descrizione attività	Indicazioni di massima sui periodi e modalità di programmazione
Sportive e motorie	424	1380	836	Ginnastica dolce, tonificante, pilates, yoga, tai chi chuan, boxe, ...	Corsi mono settimanali o bisettimanali di durata annuale o breve (trimestrali)
Espressive, ludico-ricreative	100	220	180	fotografia, teatro, taglio e cucito, enigmistica, ...	
Musica e ballo	68	158	100	Balli di gruppo, musicoterapia per disabili, ...	
Culturali/educative	80	200	170	Lingue straniere, smartphone e tablet, storia dell'arte, conferenze e serate a tema, ...	

L'inserimento di nuove attività, la variazione della distribuzione oraria, la modifica delle attività stesse, anche rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale, viene concordata con il RUP, nel rispetto delle finalità generali del contratto, dei bisogni della popolazione e delle condizioni oggettive che si verificano. Tutte le attività devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni normative relative alla salute e alla sicurezza pubblica.

Potranno essere concordate con l'appaltatore ulteriori attività, inerenti a progettazioni nelle quali l'Amministrazione pubblica è coinvolta, per le quali potranno essere corrisposti importi a titolo di rimborso di spese vive.

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'inserimento, in alternativa ad altri corsi, **di attività innovative**, da realizzarsi sul territorio del Municipio 6, anche in luoghi/spazi idonei diversi dalle sedi CAM (per esempio: scuole, luoghi di aggregazione, Parrocchie), approvate dalla Giunta di Municipio 6. Le date e i luoghi di svolgimento saranno concordati tra l'Aggiudicatario e il Municipio.

Le attività relative alle commissioni generiche, per le quali si intendono tutte le attività funzionali alla buona riuscita delle attività, compresa l'eventuale apertura della struttura, presidio della stessa per il tempo stabilito e chiusura della struttura, saranno preventivamente richieste e concordate prima dell'inizio dell'attività.

Le chiavi della struttura verranno affidate all'Appaltatore quando necessario e verrà concordata con il Municipio la restituzione delle stesse.

RIEPILOGO ORE LOTTO

	ORE 2025	ORE 2026	ORE 2027	ORE TOTALI
Attività corsistiche CAM (v. tabelle sopra)	1464	4396	2933	8793
Segreteria e coordinamento	366	1099	733	2198
Commissioni generiche e iscrizioni	623	1895	1271	3789
Animazione e Feste	20	40	20	80
TOTALI A CORPO	2473	7430	4957	14860

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € 358.522,76 IVA esclusa, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.
2. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'appalto è aggiudicato a corpo.

ART. 1.6 - ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare tutti i costi per:

- gestire le iscrizioni tramite apposito software gestionale per consentire le iscrizioni on line e l'archiviazione del dato storico delle iscrizioni;
- il pagamento SIAE dove previsto;
- la comunicazione/pubblicizzazione delle attività, da concordarsi con il Municipio sulla base del progetto presentato dovrà promuovere sul territorio municipale e sui social network dedicati e di Municipio un'ampia diffusione di materiale conoscitivo delle attività programmate favorendo così informazioni aggiornate del programma delle attività;
- la gestione delle attività di iscrizione; le iscrizioni verranno eseguite sulla base della regolamentazione comunicata dal Municipio;
- ogni materiale e mezzo per lo svolgimento del servizio qualora non già presente nella struttura;
- ogni documentazione esplicativa relativa alle attività da fornire agli utenti;

- i collegamenti internet necessari per lo svolgimento delle attività con gli utenti e per gli approfondimenti o formazione degli operatori impiegati, fatta salva diversa indicazione fornita dal Municipio;
- organizzazione e realizzazione di feste ed eventi offerti gratuitamente ai corsisti, resteranno a carico dei partecipanti solo il pagamento delle spese da sostenere presso soggetti terzi (ad es. biglietti di ingresso, spese di viaggio, costo pasti);
- ogni prestazione aggiuntiva prevista nell'offerta tecnica;
- la stipula di specifiche assicurazioni come meglio specificato al successivo art. 5.2.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la messa a disposizione dei locali ed il riscaldamento;
- i costi per energia elettrica, acqua, pulizia, custodia (nei luoghi e orari ove prevista);
- la messa a disposizione delle attrezzature già presenti nelle strutture e messe a disposizione;
- la telefonia e relativi costi, limitatamente alle attività gestionali svolte presso le strutture comunali preventivamente concordate;

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE

Il gruppo di lavoro dovrà essere formato da professionisti qualificati così indicati:

FIGURA	N°	Requisiti minimi di formazione e professionalità	Compiti
<i>Coordinatore Supervisore del Servizio</i>	1	<p>ALTERNATIVAMENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolo professionale specifico, laurea o formazione post-laurea in materie educative, formative, pedagogiche, psicologiche, di gestione di servizi con almeno 1 anno di esperienza in posizione di coordinamento e gestione nel settore delle risorse umane. • operatore con funzioni socio-educative con almeno 4 anni di esperienza in posizione di coordinamento di servizi di animazione culturali, sportivi e gestione nel settore delle risorse umane. 	<ul style="list-style-type: none"> • essere garante della qualità del progetto; • collaborare nella preparazione dei palinsesti; • partecipare ad incontri con l'Amministrazione, ed in particolare con il Municipio, per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune; • verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività; • provvedere a comunicare al responsabile indicato dall'Amministrazione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività; • presiedere al personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività; • essere sempre reperibile dalle 9 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e negli orari di effettuazione del servizio di tutti i giorni di attività previsti, ivi compresi quelli organizzativi per tutto il periodo contrattuale. • intervenire e rispondere direttamente riguardo a tutto ciò che concerne il servizio ed in particolare, in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di ogni problema segnalato. <p>A tal fine l'Appaltatore dovrà indicare nominativo e recapiti (numero di cellulare, telefono fisso e indirizzo di posta elettronica) di tale figura. Il corrispettivo per tale figura, non essendo richiesta la presenza nei Centri se non</p>

			quando necessario e non essendo prevista l'esclusività delle prestazioni per il servizio in oggetto, risulta ricompreso nelle spese generali dell'appalto, di cui i concorrenti dovranno tener conto nella predisposizione delle offerte.
Referente dei Centri e segreteria	Almeno 1 con contratto a 30 ore settimanali	requisiti analoghi a quelli richiesti per gli esperti e operatori con esperienza	• essere funzione di raccordo con la struttura del Municipio, incaricata della gestione dei Centri, curando la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte nel progetto.
Educatori e docenti	Numero adeguato a garantire le attività	ALTERNATIVAMENTE <ul style="list-style-type: none"> • titolo professionale specifico, laurea o formazione post-laurea in materie educative, formative, pedagogiche, psicologiche • diploma di scuola superiore ad indirizzo sociale, psicologico e pedagogico • diploma di scuola superiore e corsi abilitanti l'attività di operatore educativo • diploma di scuola superiore ed esperienza specifica almeno biennale in qualità di animatore o educatore, anche in attività documentate di volontariato • operatore con funzioni socio-educative con almeno 5 anni di esperienza in servizi di animazione culturali, sportivi 	• curare interventi di aiuto e sostegno culturale ed educativo che attivano processi di sviluppo delle conoscenze, delle capacità, delle relazioni e delle potenzialità di persone, anche minori, sia individualmente sia in gruppo
Esperti e operatori con esperienza	Numero adeguato a garantire le attività	• Esperienza minima di 3 anni nella materia	• gestire i corsi del Centro, impartendo lezioni teoriche e insegnando tecniche pratiche, predisponendo il materiale messo a disposizione dall'appaltatore o dall'Amministrazione quando già presente.

Una stessa persona può svolgere più funzioni all'interno del gruppo di lavoro, garantendo comunque lo svolgimento ottimale delle stesse.

I curricula degli operatori indicati nel capitolato potranno essere richiesti all'aggiudicatario al fine di verificare la corrispondenza con le qualificazioni necessarie previste dall'Amministrazione per lo svolgimento del servizio.

ART. 1.8– MONITORAGGIO

Il monitoraggio del servizio viene esercitato attraverso il controllo delle ore effettuate dagli esperti e dai referenti di centro registrate su appositi fogli ore presenza. I dati relativi ai fogli presenza dovranno essere consegnati mensilmente dal Coordinatore-Supervisore del servizio all'ufficio preposto del Municipio, nelle modalità indicate dallo stesso (cartacee, elettroniche etc).

La partecipazione alle attività dei Centri da parte dell'utenza verrà monitorata, periodicamente, tramite specifica modulistica rilevatrice delle presenze.

L'Amministrazione si riserva di effettuare la rilevazione del gradimento delle attività offerte dai Centri, mediante la somministrazione di appositi questionari o di altri strumenti di rilevazione del gradimento in forma anonima. L'Amministrazione potrà avvalersi per tale attività della collaborazione del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'Amministrazione si riserva di attuare anche altre modalità di monitoraggio (es. sopralluoghi, riunioni...), se ritenuto necessario.

ART. 1.9 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

Il servizio avrà luogo presso le seguenti sedi.

Le eventuali capienze indicate non tengono conto delle eventuali misure di sicurezza e sanità pubblica: tutte le attività dovranno essere svolte rispettando le misure in vigore.

CAM LA SPEZIA	
Indirizzo	Via La Spezia 26/ 1 (interno Parco La Spezia/Robinson)
Superficie	Sala 81 mq + ufficio 8 mq
Tipologia di edificio	Edificio a sé stante
Edificio inserito in un centro multiservizi di altre Direzioni	NO
Presenza di ascensori	NO
Attrezzatura presente ed utilizzabile	Lettore dvd/cd, lettore chiavetta usb, lettore bluetooth, impianto audio (amplificatore + 4 casse), videoproiettore, schermo motorizzato, monitor
Descrizione della struttura e del contesto	Questa sede CAM è situata in una struttura indipendente, all'interno del Parco La Spezia, è servita da diverse linee di trasporto di superficie ed è situata in corrispondenza delle fermate MM2 Romolo e Famagosta. Contrariamente alle altre sedi, non è inserita in un comparto densamente abitato, ma è circondata dall'ampio Parco La Spezia che favorisce, indubbiamente, nel periodo primaverile-estivo, la partecipazione dei frequentatori dell'area verde.

CAM LEGIONI ROMANE	
Indirizzo	Viale Legioni Romane 54
Superficie	Una sala corsi totale mq. 75 + ufficio
Tipologia di edificio	Edificio in compresenza con altri uffici comunali
Edificio inserito in un centro multiservizi di altre Direzioni	NO
Presenza di ascensori	SI
Attrezzatura presente ed utilizzabile	Televisore multifunzione, lettore dvd/cd, lavagna luminosa, videoproiettore.
Descrizione della struttura e del contesto	La Collocazione di questo CAM, all'interno della palazzina dove hanno sede il Municipio, l'Anagrafe e l'Unità Welfare Territoriale Municipio 6, favorisce la visibilità e l'accessibilità del servizio all'utenza. Inoltre, la palazzina si trova in una posizione strategica, in quanto è servita da diverse linee di trasporto di superficie ed è in corrispondenza della fermata MM1 Primaticcio. Il contesto territoriale è costituito da nuclei sociali di varie tipologie, diversi sono gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica che di case popolari

CAM SAN PAOLINO	
Indirizzo	Via S. Paolino 18
Superficie	1 salone mq. 86 + 2 uffici mq. 14 cadauno + aula mq. 33
Tipologia di edificio	Edificio in compresenza con altri uffici comunali
Edificio inserito in un centro multiservizi di altre Direzioni	SI
Presenza di ascensori	NO
Attrezzatura presente ed utilizzabile	Altoparlante portatile amplificato dotato di microfono, lettore CD, videoproiettore, schermo per videoproiezioni
Descrizione della struttura e del contesto	Questa sede CAM, collocata nelle immediate vicinanze dell'Ospedale San Paolo, è servita da linee di trasporto di superficie ed è in corrispondenza della fermata MM2 Famagosta. Il quartiere ha una propria omogeneità urbanistica essendo frutto di un unico disegno progettuale che risale agli anni 70 e contiene con equilibrio la parte residenziale e quella a servizi.

CAM DI RUDINI'	
Indirizzo	Via Di Rudinì 14
Superficie	Salone da 107 mq circa con spogliatoio/magazzino da 15 mq + 2 aule da 25 mq cadauna
Tipologia di edificio	Edificio in presenza con altri uffici comunali.
Edificio inserito in un centro multiservizi di altre Direzioni	SI
Presenza di ascensori	SI
Attrezzatura presente ed utilizzabile	Impianto audio (amplificatore, microfono, mixer + 2 casse, lettore chiavetta usb, lettore bluetooth), 2 videoproiettori. Materiale per attività motorie quali: bastoni, palle, tappetini
Descrizione della struttura e del contesto	Questa sede CAM, è stata inaugurata a novembre 2018, ed è costituita da alcune sale e da uno Spazio Polifunzionale, siti al piano terra di una palazzina posta all'interno di un complesso residenziale di edilizia convenzionata di nuova costruzione. Il nuovo contesto abitativo è formato anche da numerosi nuclei familiari di giovani coppie con bambini. La sede, collocata nelle immediate vicinanze dell'Ospedale San PAOLO, è servita da linee di trasporto di superficie ed è raggiungibile anche con la linea MM2 fermata Famagosta.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.
- offerta presentata dall'Appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.5 – 4.1 – 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D. Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D. Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione
2. La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo del contratto per un periodo di massimo 12 mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 – comma 11 – del Codice, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art 121- comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore percentuale penali- tà/Valore - im- porto
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1%
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da applicarsi sull'importo contrattuale di:	1%
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avva-	1%

	larsi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D. Lgs 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del :	
4	Per ogni giorno di ritardo per la mancata applicazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 del art.1 del al. II.3 al Codice dei contratti.	0,5‰
5	Mancata realizzazione di un corso: <ul style="list-style-type: none"> • per corsi della durata fino a 100 ore • per corsi della durata da 101 fino a 200 ore • per corsi della durata superiore a 200 ore 	€ 2.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00
6	Ritardo nell'avvio della singola attività, per ogni giorno di ritardo	€ 500,00

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 18,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
 - provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;

- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
3. l'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legata all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 2 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. Art. 11 – comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.

In relazione a quanto previsto dall'art 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice, a tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con la ditta uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è

tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto, pertanto, l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice.
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.

ART. 3.10 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa

i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).

3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. L'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione il verbale della prova di evacuazione, secondo normativa, cioè almeno una volta l'anno.
5. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
2. Le prestazioni relative a coordinamento e supervisione, referente e segreteria dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto in quanto essenziali per la corretta gestione ed esecuzione del contratto e del monitoraggio da parte del Municipio.
3. Il subappalto, anche nel caso di subappalto a "cascata", dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - ✓ che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - ✓ che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore;
 - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
 - ✓ che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
 - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista o dell'eventuale subappaltatore a "cascata" le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
4. Nell'istanza di subappalto, l'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è in possesso dei requisiti tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.

5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il subappaltato non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii.
7. E' fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice.
10. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
11. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.
12. Le disposizioni previste dall'articolo 119 del Codice o da altri articoli del Codice in tema di subappalto si applicano anche in caso di subappalto a "cascata".

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (*art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023*), si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova applicazione il seguente indice:

CPV	Descrizione CPV	Tipo indice	Indice ISTAT
92300000-4	Servizi di intrattenimento	PC	094

4. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio dell'/degli indice/i indicato/i nella/e tabella/e di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati> e <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/istruzione-e-lavoro/lavoro-e-retribuzioni/#Accesso-ai-dati>).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'anticipazione del prezzo delle prestazioni, in applicazione dell'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'all. II.14-art. 33.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con cadenza trimestrale (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di espletamento della prestazione);
2. Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite o dalla bolla di consegna.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Municipio 6 - Viale Legioni Romane 54 – Milano. Nella sezione "1.1.4 "CodiceDestinatario" di

- ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio Codice IPA O7G0DB che identifica il Municipio 6 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
 5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: **001060000199999**;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di processo));
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
 - g. ogni altra indicazione utile.
 6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della Capogruppo.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
- 2) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP previa acquisizione della fattura come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231e s.m.i..
- 5) In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C - SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art.120 – comma 1 lett d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 – comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.
4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 53 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
3. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
4. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) e dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**
5. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
7. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
13. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
14. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:
Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00).
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.
6. L'appaltatore dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa, le cui spese sono ricomprese nelle spese di gestione generale, per coprire i rischi da tutti i rischi più comuni delle attività motorie e corsistiche.
7. Copia della polizza di cui al punto 6, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte
 - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;

- b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta, l'Appaltatore comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, si redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.2 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione.
 - n. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - o. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - p. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.

4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 - VIGILANZA E CONTROLLI

Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal CSA e dall'offerta tecnica migliorativa con periodicità semestrale.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verranno redatti appositi report e check list.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RUP e DIRETTORE OPERATIVO AMBITO 2
Gabriella Della Valle